



COMUNE DI TULA

Provincia di SASSARI

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE ALLO SPORT

**Approvato con Delibera di Consiglio n. 43 del 17.10.2011
Modificato con Deliberazione del Consiglio n. 21 del 04.06.2012**

ART. 1

Oggetto

E' istituita la Commissione comunale allo Sport in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5 della L.R. 17 maggio 1999, n.17.

ART. 2

Competenze

La Commissione allo Sport è l'organismo consultivo del Comune che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative in questo settore, mediante proposte e pareri. In particolare:

1. discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva.
2. formula pareri su tutte le problematiche attinenti la pratica sportiva, ad essa sottoposte dagli organi comunali competenti.
3. formula proposte per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti.
4. collabora con le Società Sportive e gli Enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle loro attività e iniziative.
5. provvede alla formazione ed alla tenuta dell'albo comunale delle società sportive (art.5 comma 3, art. 10 L.R. 17/99).

ART.3

Composizione

La Commissione è composta da:

- Sindaco o un suo delegato: presidente
- n. 2 consiglieri comunali, di cui uno espresso dal gruppo consiliare di minoranza;
- n.1 rappresentante **o un suo delegato** espresso da ciascuna Associazione Sportiva operante sul territorio comunale, regolarmente iscritto all'Albo Comunale delle Associazioni sportive;

Alle riunioni della Commissione partecipa in qualità di segretario verbalizzante un responsabile dell'Ufficio Sport comunale.

ART.4

Convocazione Commissione

La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno. La convocazione può avvenire anche in via straordinaria da parte del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità. La Commissione si riunisce inoltre su richiesta di almeno 3 componenti.

ART.5

Svolgimento sedute della Commissione

Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipano almeno la maggioranza dei componenti.

Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 6

Nomina e durata della Commissione

La nomina della Commissione avviene entro sei mesi dall'insediamento del Sindaco e ha validità per l'intera legislatura.

ART. 7

Partecipazione sedute –Spese funzionamento

La partecipazione alle sedute della Commissione è volontaria e non dà diritto a compensi.

ART.8

Decadenza e dimissioni

I membri della Commissione sono dichiarati decaduti solo per dimissioni, o dopo 2 assenze ingiustificate.

I membri decaduti sono surrogati dallo stesso soggetto competente ad esprimerli, entro un mese, salvaguardando la medesima rappresentanza.

ART.9

Modifica al Regolamento

Ogni variazione o modifica del presente regolamento avrà luogo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 10

Norme transitorie

Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dall'esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso